N. di Repertorio	
Convenzione per l'affidamento della fornitura di "Gas Naturale per l'anno	
termico 2019/2020 ai soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R.	
38/2007"	
Lotto 1 "Toscana Centro" – CIG 79051342F2	
Lotto 2 "Toscana Nord Ovest" - CIG 79051521CD	
Lotto 3 "Toscana Sud Est" - CIG 7905168EFD	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di agosto in Firenze, Via di	
Novoli, 26 in una sala della Regione Toscana, davanti a me Dott. Alberto Stefanizzi,	
nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione,	
nominato con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi	
informativi n. 14 del 12/01/2016, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge	
SONO COMPARSI:	
- REGIONE TOSCANA - Soggetto Aggregatore, codice fiscale e partita IVA n.	
01386030488 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n.	
10, rappresentata dalla Dott.ssa Ivana Malvaso, nata a Firenze il 22/12/1959,	
Dirigente del Settore Contratti, nominata con Decreto n. 12345 del 29/08/2017,	
domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di	
Rappresentante della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ai sensi della Delibera	
di Giunta Regionale n. 718/2015, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente	
l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Determina	
del Direttore del CET n. 75 del 14/05/2019, esecutiva a norma di legge;	
- ESTRA Energie S.r.l. (in seguito per brevità indicata come "Società" o	
1	

"Fornitore") con sede legale in Siena (SI), Viale Toselli n. 9/A, codice fiscale e partita	
IVA n. 01219980529, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Siena	
rappresentata dal Sig. Lorenzo Chieffo, nato a Zungoli (AV), il 13/09/1961,	
domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, in qualità di Procuratore	
speciale, giusta procura speciale conferita dal Direttore Generale e legale	
rappresentante della Società, Dott.ssa Monica Casullo, con atto pubblico a rogito del	
Dott. Renato D'Ambra, notaio in Prato, n. 54600 di Repertorio del 02/08/2019 che, in	
copia digitale conforme all'originale, si allega al presente atto quale "Allegato A".	
Io, Ufficiale Rogante, sono certo della identità personale e poteri di firma dei	
comparenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza	
dei testimoni	
PREMESSO	
- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 42 bis della LR 38/2007, la Regione Toscana è il	
Soggetto Aggregatore regionale di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n.	
66;	
- che Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 42 bis	
della LR 38/2007, per le gare di Fornitura di Gas Naturale si avvale della Centrale di	
Committenza CET – Società Consortile Energia Toscana S.C. a r.l. (in seguito per	
brevità "CET") in qualità di ente avvalso del Soggetto Aggregatore;	
- che con determina del Direttore del CET n. 75 del 14/05/2019 veniva indetta dalla	
Regione Toscana tramite la Centrale di Committenza CET, che opera in qualità di	
ente avvalso del soggetto aggregatore e in adempimento di quanto previsto dal	
Disciplinare di funzionamento del soggetto aggregatore approvato con la delibera	
GRT n. 93/2018, e ai sensi degli articoli 3, comma 1 lettera sss), e 95 comma 4 del D.	
Lgs. 50/2016, una gara suddivisa in 3 lotti, mediante procedura aperta da svolgere	

con modalità telematica, per l'affidamento della convenzione, di cui all'art. 26 della	
Legge 488/1999, da parte di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore per la	
"Fornitura di Gas Naturale per l'anno termico 2019/2020 ai soggetti di cui all'art 42	
bis, commi 3 e 4, della LR 38/2007" da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta	
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo;	
- che con la suddetta determina venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato, lo	
schema della presente Convenzione e la restante documentazione per lo svolgimento	
della procedura di gara;	
- che con determina n. 99 del 14/06/2019 il CET ha provveduto ad approvare i verbali	
di gara e, a seguito dell'esito positivo dei controlli eseguiti sulle dichiarazioni rese ai	
sensi del DPR 445/2000, ad aggiudicare alla società ESTRA Energie S.r.l. i lotti 1, 2	
e 3;	
- che il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti	
con la presente Convenzione;	
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva del Fornitore ai fini	
della stipula della presente Convenzione;	
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula della presente Convenzione in forma	
pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti	
la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente	
Convenzione, in proposito convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1 – DEFINIZIONI	
1. Nell'ambito della Convenzione, si applicano le Definizioni di cui all'art.2 del	
Capitolato.	

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO	
1. La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, nella persona della Dirigente	
Dott.ssa Ivana Malvaso, e il Fornitore ESTRA Energie S.r.l., rappresentata dal Sig.	
Lorenzo Chieffo, con il presente atto stipulano una Convenzione ai sensi dell'art. 26	
della legge 488/99 per effetto della quale il Fornitore si obbliga a realizzare la	
prestazione della fornitura di gas naturale, nonché dei servizi connessi comprensivi di	
quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nei confronti	
dei soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della LR 38/2007 che ne abbiano fatto	
richiesta mediante Ordinativo di fornitura (in seguito per brevità indicate come	
"Amministrazioni Aderenti").	
2. In adempimento alla presente Convenzione il Fornitore è obbligato a dare	
esecuzione agli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni Aderenti nonché	
ad eseguire gli stessi sulla base ed alle condizioni della presente Convenzione, dei	
suoi allegati e della documentazione ivi richiamata, sino alla concorrenza dei	
Quantitativi Massimi dei Lotti pari a 21.000.000 Smc per il Lotto n. 1, a 24.000.000	
Smc per il Lotto n. 2 e a 18.000.000 Smc per il Lotto n. 3.	
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto	
previsto:	
- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (in seguito, per brevità indicato	
come "Capitolato") che, in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti, si	
allega alla presente Convenzione quale "Allegato B".	
4. L'importo contrattuale è stimato:	
• in Euro 11.611.887,00 (undicimilioniseicentoundicimilaottocentoottantasette/00)	
oltre IVA nei termini di legge, per il Lotto 1: "Toscana Centro";	
• in Euro 13.270.728,00 (tredicimilioniduecentosettantamilasettecentoventotto/00)	

oltre IVA nei termini di legge, per il Lotto 2: "Toscana Nord Ovest";	
• in Euro 9.953.046,00 (novemilioninovecentocinquantatremilaquarantasei/00)	
oltre IVA nei termini di legge, per il Lotto 3: "Toscana Sud Est".	
5. Per tutto il periodo di valenza della presente Convenzione, il prezzo P <sub>0</sub> di fornitura	
di gas naturale, come definito all'art. 11 del Capitolato, omnicomprensivo per il	
cliente, è quello indicato nelle Offerte Economiche, presentate in sede di gara, che, in	
copia conforme all'originale per ciascun lotto, si allegano al presente atto,	
rispettivamente, quali "Allegato C", "Allegato D" e "Allegato E" ed è pari a 25,2947	
cEuro/smc.	
6. Per ciascun lotto tale prezzo, denominato P0, è riferito al 2° trimestre 2019 e a un	
potere calorifico superiore di 38,1 MJ/Smc e sarà aggiornato come previsto all'art. 11	
del Capitolato.	
7. I quantitativi massimi, di cui al precedente comma 1, esprimono il limite massimo	
per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni	
Aderenti sulla base del Volume energetico contrattuale per tutta la durata delle	
singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il	
Fornitore dovrà fornire gas naturale alle Amministrazioni Aderenti, sulla base	
dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal Volume di gas	
contrattuale indicato nell'Ordinativo di Fornitura.	
8. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di richiedere al	
Fornitore, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi	
Allegati, di incrementare il Quantitativo massimo di ogni lotto della Convenzione	
fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.	
Lgs. n. 50/2016.	
9. Regione Toscana si riserva il diritto, qualora il quantitativo massimo di un lotto sia	
5	

in prossimità dell'esaurimento, di poter attingere dai quantitativi degli altri lotti. Il	
quantitativo verrà prelevato a partire dal Lotto Cedente che, alla data di esercizio di	
tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli	
Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo Massimo del Lotto. Ai fini di	
quanto sopra, la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore comunicherà a mezzo	
PEC la volontà di utilizzare tale previsione.	
10. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
Amministrazioni Aderenti, né tanto meno Regione Toscana - Soggetto Aggregatore,	
all'acquisto di quantitativi o minimi predeterminati di gas naturale, bensì dà origine	
unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino alla	
concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati	
dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo	
della sua validità ed efficacia.	
11. La presente Convenzione è regolata da quanto previsto in essa, dagli atti, dai	
documenti e dalle normative ivi richiamati.	
ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE	
1. La Convenzione decorre dalla data odierna di sottoscrizione sino alle ore 24:00 del	
30/09/2020. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
Contratti di fornitura attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla	
Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascuna	
tipologia di fornitura, anche eventualmente incrementato.	
ART. 4 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE	
1. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai	
contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti	
di fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione	

e/o con i Contratti di fornitura, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e/o le	
Amministrazioni Aderenti da un lato ed il Fornitore dall'altro potranno concordare le	
opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo	
contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione	
della gara. In caso della impossibilità di effettuare eventuali modifiche nei	
presupposti sopra esposti, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore procederà a	
recedere dalla Convenzione salvo l'obbligo del Fornitore di fornire il gas naturale	
fino a nuova aggiudicazione.	
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE	
1. Ogni comunicazione inerente alla gestione della Convenzione dovrà essere	
trasmessa tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC). Il Fornitore si	
impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione tecnica ed	
amministrativa necessaria alla gestione del contratto. La PEC del Fornitore è:	
commerciale@cert.estraspa.it; la PEC di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore è:	
regionetoscana@postacert.toscana.it; le PEC delle Amministrazioni Aderenti	
verranno fornite in occasione dei rispettivi Atti di adesione.	
ART. 6 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
1. Le modalità di adesione alla Convenzione da parte delle Amministrazioni Aderenti	
tramite specifici Atti di Adesione, la Data di Attivazione e la durata delle Forniture	
sono disciplinate dall'art. 9 del Capitolato.	
2. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
Amministrazioni Aderenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di	
Fornitura di cui all'art. 9 del Capitolato.	
3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione	
Aderente e/o di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore emetterà/nno	

trimestralmente il certificato di esecuzione prestazioni. Il certificato verrà emesso	
solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione Aderente, dell'avvenuta	
consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di	
conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni della Convenzione	
e della normativa vigente.	
ART. 7 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
1. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore effettua il monitoraggio e la verifica	
della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali derivanti dalla Convenzione,	
ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Aderente/i, così	
come previsto e disciplinato all'art. 13 del Capitolato "Monitoraggio della fornitura"	
che si richiama integralmente, attraverso il CET.	
ART. 8 – ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
1.Il Fornitore ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore dei singoli contratti	
di fornitura conclusi tra le Amministrazioni Aderenti ed il Fornitore, attraverso	
l'emissione degli Ordinativi di Fornitura di cui al precedente articolo 6, secondo	
quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016.	
2. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione	
di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato art. 35, comma 18, del D.	
Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio	
della preventiva escussione del debitore principale, il pagamento a 15 (quindici)	
giorni a semplice richiesta scritta della singola Amministrazione Aderente, e	
riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.	
3. La singola Amministrazione Aderente erogherà al Fornitore l'anticipazione di cui	
al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo avvio di esecuzione	
dell'Ordinativo di Fornitura.	

4. L'anticipazione erogata dalla singola Amministrazione Aderente viene recuperata	
mediante compensazione sui pagamenti successivi nella misura di un dodicesimo del	
valore delle prestazioni rese nel periodo di riferimento di cui all'art. 9 "Corrispettivi,	
Fatturazione e modalità di pagamento", fino alla concorrenza dell'importo	
dell'anticipazione. In ciascuna fattura viene evidenziato, in riduzione	
dell'imponibile, l'importo dell'anticipazione da recuperare.	
5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso	
di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione	
da parte della Amministrazione Aderente, che avverrà con le modalità di cui al	
comma 4.	
6. Il Fornitore decade dall'anticipazione se l'esecuzione delle prestazioni non	
procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme	
restituite sono dovuti alla singola Amministrazione Aderente gli interessi	
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della	
anticipazione.	
ART. 9 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Aderenti per la	
prestazione delle forniture di gas naturale, oggetto di ciascun Ordinativo di	
Fornitura, saranno calcolati come specificato all'articolo 11 del Capitolato, nonché	
sulla base dei prezzi indicati nell'Offerta Economica.	
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Aderenti al Fornitore in	
relazione ai prelievi di gas naturale effettuati a decorrere dalla Data di Attivazione.	
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati mensilmente, secondo quanto previsto	
dalla Del. 152/06 dell'AEEG, e con dettaglio mensile, previo accertamento della	
prestazione effettuata, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Aderenti nei	
9	
i	

termini di 30 giorni dalla ricezione della fattura, come indicato all'art. 4, comma 2	
del D. Lgs. 231/2002. I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati per	
gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente	
riconosciuti a tale fine. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in	
osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7	
marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.	
4. Per le Amministrazioni Aderenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio	
2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la	
possibilità di ricevere le fatture tramite posta elettronica certificata (PEC).	
5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo	
Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla	
Amministrazione aderente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini	
indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste. Si	
evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello	
della Convenzione, comunicato dalle Amministrazioni Aderenti sarà inserito, a cura	
del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Aderenti	
nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla	
normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento di	
corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00, l'Amministrazione aderente	
procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR 602 del	
29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e	
delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.	
6. Rimane inteso che l'Amministrazione aderente, prima di procedere al pagamento	
del corrispettivo, acquisirà di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva	
(DURC) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi	

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le	
malattie professionali dei dipendenti.	
7. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza	
contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente del Fornitore,	
impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione Aderente tratterà dal	
certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo	
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto	
progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le	
 ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo	
l'approvazione da parte dell'Amministrazione Aderente del certificato di verifica di	
 conformità, previo rilascio del DURC.	
8. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel	
 pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 7, il responsabile	
 unico del procedimento inviterà per iscritto il Fornitore a provvedervi entro i	
 successivi quindici giorni. Ove non venga contestata formalmente e motivatamente	
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione	
Aderente pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni	
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.	
 9. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione aderente o del	
Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente	
intestato al Fornitore presso Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. n. 7 di Prato -	
con Codice IBAN IT 62 V 01030 21507 000001073877. Il Fornitore dichiara che il	
 predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e che le persone	
 delegate ad operare sullo stesso sono:	
- Sig. Fattorini Massimo, codice fiscale FTT MSM 53B22 I726R;	

- Sig.ra Casullo Monica, codice fiscale CLS MNC 68R52 699D.	
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente	
note alle Amministrazioni Aderenti e alla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore,	
per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità	
di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le	
variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare	
eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già	
effettuati.	
11. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle	
Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di	
beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica	
quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto	
dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di	
attuazione.	
12. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione aderente, nel pagamento dei	
corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al	
Fornitore gli interessi legali e moratori. Il tasso di mora viene stabilito in una misura	
pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del	
Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla GURI, maggiorato di 8 punti	
percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.	
13. Con esclusivo riferimento alle utenze che hanno diritto al servizio di Fornitura di	
Ultima Istanza (FUI) di cui al TIVG e all'art. 22 del D. Lgs. 164/2000, nel caso in	
cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai	
sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto	
l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e	

secondo le modalità previste dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il	
contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere	
sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo	
passaggio (switching) delle utenze inadempienti dell'Amministrazione al nuovo	
esercente senza che si verifichi alcuna interruzione del servizio.	
14. Il precedente comma trova applicazione anche per le utenze non aventi diritto al	
FUI esclusivamente qualora intervengano ulteriori meccanismi regolatori, tali da	
garantire la continuità del servizio anche dopo l'interruzione della fornitura da parte	
del Fornitore.	
15. Le Amministrazioni Aderenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta	
riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5	
(cinque) gg. dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il	
corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette	
specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in	
formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale del	
Negozio Elettronico, all'attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa	
dedicata.	
ART. 10 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA	
1. La Sig.ra Silvia Ciacchini, Responsabile della fornitura, nominata dal Fornitore	
per l'esecuzione della presente Convenzione, è la referente responsabile nei	
confronti delle Amministrazioni Aderenti e di Regione Toscana - Soggetto	
Aggregatore, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di	
rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	
ART. 11 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DELLA	
CONVENZIONE	

1. Non è ammesso il subappalto in quanto il Fornitore non ne ha fatto richiesta in	
sede di gara.	
2. Il Fornitore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di	
cui alla presente Convenzione, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.	
Lgs. 50/2016, a comunicare alle Amministrazioni Aderenti e alla Regione Toscana il	
nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio o della	
fornitura affidata e eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del	
sub - contratto, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi	
finanziari di cui alla L. 136/2010.	
3. E' vietata la cessione totale o parziale della Convenzione ed dei singoli contratti	
attuativi a pena di nullità della presente Convenzione e/o dei contratti attuativi,	
perdita della garanzia costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte della Regione	
Toscana - Soggetto Aggregatore e/o delle Amministrazioni Aderenti per maggior	
danno arrecato.	
ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO	
1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs.	
50/2016 e dalla Legge 21/02/1991, n. 52 ed è ammessa relativamente ai singoli	
Ordinativi di fornitura.	
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione	
Aderente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore	
cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale	
compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto	
al Fornitore stesso.	
3. Il Fornitore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato sul	
quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti	
14	
1	

dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti	
idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice CIG	
derivato indicato dall'Amministrazione Aderente nell'Ordinativo di fornitura. Le	
Amministrazioni Aderenti provvederanno al pagamento delle prestazioni al	
cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato	
comunicato. La documentazione di tracciabilità dovrà essere trasmessa alle	
Amministrazioni Aderenti insieme alla notifica della cessione del credito.	
4. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Aderenti un canale	
di comunicazione preferenziale per la risoluzione di eventuali problematiche	
scaturenti dalla gestione della cessione del credito.	
5. Il calcolo degli interessi moratori decorrerà dalla data di scadenza della	
fatturazione secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 e 4 della presente	
Convenzione.	
ART. 13 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE	
1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto della Convenzione con	
la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana -	
Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni Aderenti del buon andamento dello stesso	
e della disciplina dei propri dipendenti.	
2. Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da	
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni	
sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla	
normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con	
 particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.	
3. Il Fornitore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle	
prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non	
	İ

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli	
accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, in base alla	
normativa vigente può essere sospeso il pagamento del corrispettivo dovuto al	
Fornitore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi	
predetti. In tal caso il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere	
il risarcimento danni.	
4. Il Fornitore, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative alla	
presente Convenzione, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste	
per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le	
cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa	
osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia	
responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose,	
tanto delle Amministrazioni Aderenti che di terzi, in dipendenza di omissioni o	
negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Fornitore.	
ART. 14 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI	
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	
1. Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e	
collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dai Codici di	
comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Aderenti in quanto compatibili	
ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.	
2. I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Aderenti	
verranno messi a disposizione della Società in occasione dei rispettivi ordinativi di	
fornitura.	
3. Il Fornitore, ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici di	
comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Aderenti, si impegna a	

trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare	
alle Amministrazioni Aderenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.	
ART. 15 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
1. Il Fornitore è soggetto a penalità, da parte della Regione Toscana – Soggetto	
Aggregatore per il ritardo nell'invio del report previsto all'art. 13.1 del Capitolato o	
del flusso dati di fatturazione mensile previsto all'art. 13.2 del Capitolato; per ogni	
giorno di ritardo, fino al ricevimento, è applicata una penale pari allo 0,3 per mille	
dell'importo complessivo della Convenzione.	
2. Per i casi di cui al comma 1, la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, ove	
riscontri inadempienze nell'esecuzione della presente Convenzione idonee	
all'applicazione delle penali, provvederà a contestare al Fornitore, per iscritto, le	
inadempienze riscontrante con l'indicazione della relativa penale da applicare, con	
l'obbligo da parte del Fornitore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della	
medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.	
3. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non	
è imputabile allo stesso, la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore applicherà le	
penali nella misura riportata nel presente articolo, a decorrere dalla data di	
inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa, prelevando	
gli importi corrispondenti dalla garanzia definitiva di cui al successivo art. 16 che	
dovrà essere reintegrata dal Fornitore senza bisogno di ulteriore diffida.	
4. Nel caso in cui la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore accerti l'esistenza e la	
validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Fornitore, non	
applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione	
oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle	
penali.	

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Regione Toscana –	
Soggetto Aggregatore ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di	
richiedere il risarcimento del maggior danno.	
6. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del	
procedimento in merito all'andamento delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel	
Capitolato e nella presente Convenzione. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore,	
su proposta del responsabile del procedimento, disporrà la risoluzione della	
Convenzione per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D.	
Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare delle penali applicate dalle Amministrazioni	
Aderenti e dalla Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, raggiunga un importo	
complessivo superiore al 10% dell'importo netto della Convenzione.	
7. La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456	
del codice civile:	
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui alla presente	
Convenzione e Atti di adesione non effettuate con bonifico bancario o postale,	
ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
operazioni avvalendosi dei conti correnti postali o bancari dedicati anche in via non	
esclusiva alla presente commessa pubblica;	
- in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana;	
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dai Codici di	
comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Aderenti da parte dei	
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore.	
8. In caso di risoluzione, la Regione Toscana - Soggetto Aggregatore procederà	
all'escussione in tutto o in parte della garanzia di cui al successivo articolo 16, salvo	
l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un	
10	

nuovo affidamento.	
ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA	
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione e degli obblighi	
derivanti dagli Ordinativi di fornitura scaturenti, il Fornitore ha costituito garanzia	
definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1495965 del 01/08/2019, con la quale	
ELBA Assicurazioni S.p.A. si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana	
- Soggetto Aggregatore nell'interesse del Fornitore stesso, fino alla concorrenza della	
somma di Euro 696.713,22 (seicentonovantaseimilasettecentotredici/22). L'atto	
suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio.	
L'importo della garanzia è stato ridotto per il possesso delle certificazioni previste	
all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 conservate, in copia conforme all'originale,	
agli atti dell'Ufficio.	
2. In caso di aumento del 20% dei volumi previsti dalla Convenzione, di cui all'art. 2	
comma 8, la garanzia andrà integrata della corrispondente percentuale.	
3. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente	
svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D. Lgs. 50/2016, a misura	
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo	
garantito.	
4. Lo svincolo avverrà in automatico, senza necessità di nulla osta di Regione	
Toscana – Soggetto Aggregatore, con la sola condizione della preventiva consegna	
all'istituto garante, da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità e/o	
attestazione di regolare esecuzione rilasciati dalle Amministrazioni Aderenti, in	
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.	
5. L'ammontare residuo della garanzia definitiva, pari al 20% dell'iniziale importo	
garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità e/o	
19	

attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.	
ART. 17 – RECESSO	
1. La Regione Toscana - Soggetto Aggregatore si riserva in ogni momento la facoltà	
di recedere dalla Convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne	
dovrà dare comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno 90 giorni.	
2. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,	
purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando	
espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria	
ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a	
quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
3. E' fatto divieto al Fornitore di recedere dalla Convenzione.	
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI	
1. La presente Convenzione è soggetta alle disposizioni di cui al DPR 633/1972 per	
quanto concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e	
al DPR 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro	
successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a	
carico delle singole Amministrazioni Aderenti, mentre le spese di bollo e di registro	
ed ogni altro onere della Convenzione sono a carico del Fornitore.	
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente	
Convenzione le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il	
trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della	
 Convenzione stessa e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti	
 riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta	
nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo intitolato "Trattamento dei dati	
20	

ovvero che adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento	
risponde del danno causato ai soggetti interessati. L'Amministrazione Aderente, in	
tali ipotesi, potrà risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del maggior danno.	
ART. 20 – NORME DI RINVIO	
1. Per quanto non espressamente previsto in questa Convenzione si richiamano le	
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme	
contenute:	
- nel D. Lgs. 50/2016 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e	
successive modifiche e integrazioni;	
- nel DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006	
"Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" nelle parti non abrogate;	
- nella LR 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni	
sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;	
- nel "Regolamento di attuazione" della LR 38/2007 approvato con decreto del	
Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e 45/R del 7/08/2008;	
- per le parti compatibili con la suddetta normativa, nel "Capitolato generale	
d'appalto per i contratti di forniture e di servizi" approvato con deliberazione della	
Giunta Regionale n. 861 del 30/07/2001.	
ART. 21 – FORO COMPETENTE	
1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti, derivante o connessa alla presente	
Convenzione, ove la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore sia attore o convenuto	
è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
 ART. 22 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL	
CODICE CIVILE	
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Lorenzo	

Chieffo dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 –	
Durata, 6 – Attivazione della fornitura, 9 - Corrispettivi, fatturazione e modalità di	1
pagamento, 13 - Obblighi e responsabilità del Fornitore, 15 Penali e risoluzione, 17 -	
Recesso e 21 - Foro competente.	
ART. 23 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI	
1. Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli	
allegati.	
***********************	
Richiesto io, Dott. Alberto Stefanizzi, Ufficiale Rogante della Regione Toscana, ho	
ricevuto la presente Convenzione composta da n. 22 pagine elettroniche per intero e	
parte della pagina n. 23 che ho letto ai comparenti i quali la approvano e con me la	
firmano digitalmente e che verrà regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo:	
- relativamente all'originale in formato elettronico del presente atto e sua copia per la	
registrazione, in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M.	
22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura	
forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al	
D.P.R. n. 642/1972;	
- relativamente agli allegati all'originale in formato elettronico del presente atto	
mediante apposizione di bollo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di	
Firenze Prot. 62444/2009 del 22/10/2009) sulla loro copia analogica, che verrà	
conservata agli atti dell'Ufficio.	
Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei	
certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti e dagli altri soggetti per la	
sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di	
verificazione Aruba Sign.	

## "Certificazione di conformità di documento analogico a documento informatico" (Art. 23 d. lgs. n. 82/2005 – art. 68-ter L. n. 89/1913 – art. 58 LR n. 38/2007)

Io sottoscritto, Dott. Alberto Stefanizzi, Ufficiale Rogante della Regione Toscana

## **CERTIFICO**

ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005, che la presente copia della Convenzione per l'affidamento della fornitura di "Gas Naturale per l'anno termico 2019/2020 ai soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007"

Lotto 1 "Toscana Centro" – CIG 79051342F2

Lotto 2 "Toscana Nord Ovest" - CIG 79051521CD

Lotto 3 "Toscana Sud Est" - CIG 7905168EFD,

omessi gli allegati, regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, redatta su supporto cartaceo composta di **numero 23 pagine** oltre la presente, è conforme all'originale informatico in tutte le sue componenti, conservata agli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana, e che la stessa è stata sottoscritta digitalmente in data 07/08/2019 dalla Dott.ssa Ivana Malvaso per Regione Toscana — Soggetto Aggregatore, con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 17/07/2018 al 16/07/2024, dal Sig. Lorenzo Chieffo per la società ESTRA Energie S.r.l., con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 26/06/2021 e da me Ufficiale Rogante con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 05/02/2019 al 04/02/2022;

• che la verifica dei certificati di firma digitale, da me effettuata mediante il sistema di verificazione Aruba Sign, ha avuto esito positivo.

Attesto che alla Convenzione in oggetto è stato attribuito il N. 8752 di Repertorio ed il N. 5500 di Raccolta degli Atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana.

Attesto che la Convenzione è in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di FIRENZE 1.

Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Firenze, lì 08/08/2019

L'Ufficiale Rogante della Regione Toscana Dott. Alberto Stefanizzi